

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sussista un qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità ai sensi dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE <sup>(1)</sup> e dell'articolo 2, punto 12, della direttiva (EU) 2019/771 <sup>(2)</sup> qualora l'obbligo del garante sia correlato a circostanze inerenti alla persona del consumatore, in particolare al suo atteggiamento soggettivo rispetto al bene acquistato (nel caso in esame: la soddisfazione rispetto a detto bene dipendente dal libero apprezzamento del consumatore) senza che tali circostanze personali siano necessariamente connesse con le condizioni o le caratteristiche del bene.
- 2) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:

Se l'assenza di requisiti basati su circostanze inerenti alla persona del consumatore (nel caso in esame: la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato) debba poter essere accertata sulla base di circostanze oggettive.

- 
- <sup>(1)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
- <sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 305, pag. 66).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 1° marzo 2022 — MO / SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH

(Causa C-134/22)

(2022/C 222/20)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

### Parti

Ricorrente per cassazione: MO

Resistente per cassazione: SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH

### Questione pregiudiziale

Quale sia la finalità dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, secondo cui il datore di lavoro deve trasmettere all'autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta alla rappresentanza dei lavoratori, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v).

---

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 225, pag. 16.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 3 marzo 2022 — RE / Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

(Causa C-155/22)

(2022/C 222/21)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

**Parti**

Ricorrente: RE

Autorità convenuta: Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

Altra parte nel procedimento: Arbeitsinspektorat NÖ Wald- und Mostviertel

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che è compatibile con una disposizione nazionale che consente al soggetto penalmente responsabile per un'impresa di trasporti di trasferire, mediante accordo, la sua responsabilità per infrazioni molto gravi delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tempi di lavoro e di riposo dei conducenti su una persona fisica, se tale trasferimento implica la mancata attuazione della verifica dell'onorabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 <sup>(1)</sup> prevista, in base alle disposizioni nazionali, solo in caso di condanna penale del soggetto penalmente responsabile che ha operato il trasferimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 17 febbraio 2022 — TAP Portugal / flihtright GmbH**

(Causa C-156/22)

(2022/C 222/22)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Stuttgart

**Parti**

Ricorrente in appello: TAP Portugal

Convenuta in appello: flihtright GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che si configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione qualora un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori della base del vettore aereo operativo venga cancellato perché, poco prima della partenza, improvvisamente ed in modo imprevedibile per il vettore aereo, un membro dell'equipaggio assegnato a tale volo (nella fattispecie il copilota), che ha superato senza alcuna restrizione i prescritti esami medici periodici, decede o si ammala gravemente al punto di non essere in grado di effettuare il volo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU. 2004, L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 17 febbraio 2022 — TAP Portugal / Myflyright GmbH**

(Causa C-157/22)

(2022/C 222/23)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Stuttgart